

TI_GERICHTE 52.1997.73 vom 22. Oktober 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-10-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.73

FR: TI_GERICHTE 52.1997.73 du 22 octobre 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.73 del 22 ottobre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 13

cpv. 1 lett. r LOC). Giusta l'art. 107 cpv. 1 LOC, il municipio esercita le funzioni di polizia locale. Rientrano in particolare nel novero di tali funzioni "le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comunali ed a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo" (lett. c), rispettivamente quelle a disciplinare il traffico sul territorio comunale (lett. d). La competenza del municipio a gestire i beni comunali è sottolineata dall'art. 179 LOC, che impone all'esecutivo comunale di tenere un apposito inventario, suddividendoveli per categoria. 2.2. Orbene, la denominazione di strade e piazze costituisce anzitutto un atto di gestione di un bene d'uso comune (cfr. sulla nozione di bene d'uso comune: Scolari, Diritto amministrativo, vol. II, N. 569). Essa si configura in effetti come un provvedimento necessario per individuare concretamente un determinato bene, al fine di localizzarlo sul territorio e di registrarlo nell'inventario prescritto dall'art. 179 cpv. 2 e 3 LOC.

Nell'attribuzione di un nome a piazze e strade è inoltre ravvisabile una misura intesa a disciplinare il traffico pedonale e motorizzato sul territorio comunale, facilitando l'orientamento degli utenti. A torto reputano i ricorrenti che tale incombenza rientri nelle attribuzioni del legislativo comunale. A quest'organo spetta soltanto il compito di definire la natura dei beni comunali (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. h LOC). Non gli spetta anche il compito di gestirli. Il fatto che taluni esecutivi comunali interpellino il legislativo in merito alla denominazione di strade o piazze non è atto a modificare l'ordinamento delle competenze fissato dalla LOC. 2.3. Stabilita la competenza del municipio a denominare strade e piazze, le censure sollevate dai ricorrenti in relazione al principio di proporzionalità vanno disattese siccome inconferenti. Le altre iniziative suggerite dai ricorrenti per onorare la memoria del sindaco scomparso senza arrecare disagio alcuno ai cittadini non permettono di ravvisare nell'intervento in esame alcuna violazione del principio di adeguatezza. Gli inconvenienti che il cambiamento del nome di una strada comporta per chi vi abita o vi lavora non sono invero tali da giustificare il mantenimento della precedente denominazione. Tanto meno nel caso concreto, ove gli effetti del cambiamento sono stati mitigati, preannunciando la modifica con largo anticipo sulla sua messa in esecuzione ed affiancando ai nuovi cartelli stradali una tavola provvisoria recante la dicitura "già via _____". Accreditando le tesi dei ricorrenti si finirebbe peraltro per perpetuare la toponomastica esistente rendendo impossibile qualsiasi cambiamento: conclusione, questa, che non può di certo essere avallata. Ferme queste premesse e considerato che la nuova denominazione non è contestata e non è nemmeno contestabile in quanto tale, i ricorsi vanno di conseguenza respinti. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 13, 42, 107, 176,

208, 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmM dichiara e pronuncia: 1. In quanto ricevibili i ricorsi sono respinti. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente _____ nella misura di fr. 400.-- e degli altri ricorrenti, in solido, per il resto. 3.

Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.